



Ordinanza n° 110 del 26/10/2005

(come successivamente modificata da Ordinanza n°22 del 29/05/2015)

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEI CIRCOLI PRIVATI, DEGLI ESERCIZI SIMILARI E DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 86 del 02/12/1997, con la quale il Comune di Castelfranco di Sotto aveva provveduto a disciplinare l'orario di attività per i pubblici esercizi di somministrazione, in conformità a quanto disposto dalla Legge 25 Agosto 1991, n. 287;

Considerato che la Legge n. 287/91 è stata disapplicata nella Regione Toscana a partire dal 25 Febbraio 2005, a motivo dell'entrata in vigore della Legge Regionale 7 Febbraio 2005, n. 28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", la quale è entrata in vigore per la parte relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in virtù dell'art. 111;

Visto l'Art. 81 della Legge Regionale n. 28/2005, il quale detta disposizioni in merito agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che gli esercenti determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal Comune, fra un minimo di 5 e un massimo di 18 ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio;

Dato atto che il comma 2 del medesimo Art. 81 prevede che, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, il Comune può stabilire programmi di apertura per turno, al fine di garantire idonei livelli di servizio in particolari occasioni;

Considerato che gli Assessori allo Sviluppo Economico dei Comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno, Montopoli in Val D'Arno, Santa Maria a Monte, nello spirito di collaborazione creatosi anche in relazione alla nascita, allo sviluppo ed alla gestione associata degli Sportelli Unici Integrati per le attività produttive – Comprensorio del Cuoio - hanno elaborato, unitamente ai Responsabili degli Sportelli Unici Integrati, una bozza di provvedimento per la disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e esercizi similari, nonché per le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Rilevato che mediante tale bozza di provvedimento i Comuni sopra ricordati si sono accordati per regolamentare in modo uguale gli orari degli esercizi sopra descritti, al fine di creare uniformità nella gestione degli orari sul territorio del Comprensorio del Cuoio, offrendo alla cittadinanza gli stessi livelli di garanzia del servizio di somministrazione e di trattenimento e svago e gli stessi livelli di tutela del riposo e della quiete pubblica ed offrendo agli esercenti l'opportunità di una regolamentazione uniforme su un territorio vasto, tradizionalmente unito dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale, costituito in distretto industriale e di antiche tradizioni di collaborazione;

Considerato che le varie Giunte Comunali dei Comuni sopra citati hanno provveduto ad esaminare la bozza di provvedimento, esprimendo parere favorevole sulle disposizioni, anche in





relazione all'intento di uniformare il più possibile gli orari delle attività economiche tra i vari Comuni del Comprensorio del Cuoio;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire idonei livelli di servizio sul territorio, a garanzia del consumatore ed in special modo a garanzia delle fasce della popolazione più deboli e meno in grado di spostarsi, quindi più bisognose del servizio di somministrazione in loco, con speciale attenzione per particolari periodi nei quali tradizionalmente si verifica una maggiore chiusura da parte degli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le ferie estive, i periodi di festività natalizie, pasquali ed altri;

Ritenuto opportuno inoltre disporre circa l'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale eventuali chiusure da parte degli esercizi di somministrazione, al fine di mantenere in ogni caso un minimo controllo sulla qualità e quantità del servizio di somministrazione erogato alla cittadinanza in ciascun periodo dell'anno, anche in relazione all'ubicazione di numerosi esercizi in zone densamente popolate, quali il centro storico e l'immediata periferia;

Dato atto inoltre della necessità di disciplinare gli orari delle attività similari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quali le pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, gelaterie, esercizi che commercializzano gastronomia ed esercizi similari, i quali, benché attività artigianali e quindi prive di specifiche previsioni di legge in materia di orari, esercitano comunque un servizio di notevole richiamo ed attrattiva per tutta la cittadinanza, che specialmente nelle ore serali e notturne può essere causa di disagio per i cittadini abitanti nelle vicinanze di tali esercizi;

Rilevata pertanto l'opportunità di provvedere a regolamentare gli orari delle attività sopra citate, al fine di tutelare la salute, la tranquillità ed il riposo delle persone, specialmente nelle ore serali e notturne, prevedendo appositi limiti agli orari di apertura e chiusura;

Ritenuto infine opportuno regolamentare anche l'orario di funzionamento delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, autorizzate in virtù del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto al momento nessun provvedimento comunale provvede a regolamentare a livello generale tali attività;

Dato atto che la regolamentazione degli orari per le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento si ispira al principio della più ampia facoltà per l'esercente di determinare l'orario di esercizio della propria attività, nel rispetto di alcuni limiti imposti al fine di garantire la tranquillità, il riposo delle persone, nonché l'ordine pubblico, con particolare riguardo alle ore notturne;

Fatto salvo sempre quanto disposto dai piani comunali di zonizzazione acustica e dalle relative regolamentazioni attuative;

Visto il Piano di Indirizzo e di Regolazione degli Orari – Legge Regione Toscana n°38/98 - adottato per il comune di Castelfranco di Sotto con Deliberazione del Consiglio Comunale n°101 del 30/11/2004, in attesa di definitiva approvazione, e tenuto conto di quanto in esso disposto circa la regolazione degli orari delle varie attività;

Rilevato che sulla bozza del provvedimento è stato richiesto il parere delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali artigianali della piccola e media impresa, nonché delle organizzazioni imprenditoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 81 comma 2 della Legge Regionale n. 28/05 e nello spirito di concertazione enunciato dal nuovo Testo Unico sul commercio della Regione Toscana, in particolare dall'Art. 2 comma 2 Lettera H;

Dato atto che alla richiesta di pareri ha provveduto a nome di tutti i Comuni interessati il Comune di Castelfranco di Sotto, informando tutte le associazioni interpellate circa lo spirito dell'iniziativa che tende ad uniformare gli orari di attività per i Comuni del Comprensorio del Cuoio;





Rilevato come in merito siano pervenute le seguenti osservazioni da parte delle varie organizzazioni ed associazioni interpellate, esaminate successivamente da parte delle Amministrazioni Comunali:

- Nota AUSL n°11 – U.O. Igiene Pubblica e del Territorio in data 18/08/2005, prot n°39132;
- Nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di San Miniato e del Comando di Polizia Municipale del comune di Santa Croce Sull'Arno;
- Nota della Federconsumatori Toscana in data 27/07/2005;

Tenuto conto delle osservazioni presentate, adeguatamente valutate in apposita riunione degli Uffici Sviluppo Economico dei Comuni del Comprensorio e successivamente valutate unitamente agli Assessorati di competenza;

Visto l'art.81 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n°28 "Codice del commercio";

Vista la Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

Visto l'art.50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali", che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Di stabilire le seguenti disposizioni in materia di orari di esercizio relativamente alle seguenti attività:

- **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,**
- **attività similari,**
- **locali ed attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento,**
- **circoli privati.**

ART.1

Definizioni

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è definita dal D.P.R. 4 aprile 2001, n°235 e si svolge nel rispetto degli orari di cui alla presente Ordinanza.

Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati anche per l'attività di commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio, quotidiani e periodici ed altri prodotti soggetti a normative particolari.

Nel caso gli esercenti comunicassero orari differenziati tra periodo estivo ed invernale, per orario





estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale. Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ART.2

Orario degli esercizi di somministrazione

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

ART.3

Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere inderogabilmente compresa fra le ore 07,00 e le ore 23,30 nei giorni feriali e le 24,00 nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai regolamenti attuativi.

Gli esercizi di somministrazione, congiunta a prevalente attività di trattenimento e svago, osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

ART.4

Orario in esercizi misti

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

ART.5

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

ART.6

Orari delle attività musicali in pubblici esercizi di somministrazione

Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo o mediante musica riprodotta in orario compreso tra le ore 10,00 e l'orario di chiusura, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall'art.23 del presente provvedimento.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 23,30, dei giorni feriali e le 24,00 nei giorni di





venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai regolamenti attuativi.

L'effettuazione di tali attività è subordinata alla presentazione di apposita denuncia di inizio attività nella quale dovranno essere indicati i giorni prescelti e a cui dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla vigente normativa, anche relativa all'impatto acustico prodotto dall'attività stessa e, ove necessario, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione di agibilità di cui all'art.80 del vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773.

ART.7

Chiusura degli esercizi

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

ART.8

Livelli minimi di servizio all'utenza

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

ART.9

Orario di svolgimento dei giochi leciti

Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, in conformità a quanto previsto dall'art.17 del presente provvedimento.

ART.10

Disposizioni particolari

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ESERCIZI SIMILARI

ART.11

Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività similari

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015





ART. 12
Chiusura infrasettimanale

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015

CAPO III
**DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO
ED INTRATTENIMENTO**

ART. 13
Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n°773 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14
Disposizioni generali

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.

L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e comunicato al Comune anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.

Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o delle attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

ART. 15
Orario di attività

Discoteche, sale da ballo ed esercizi simili devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15.00 ed effettuare la chiusura non oltre le 3.00 del giorno successivo per tutti gli esercizi, mentre la chiusura non può essere oltre le ore 4,00 del giorno successivo per gli esercizi di night club, autorizzati per numeri isolati di arte varia su pedana; in tale ultima ipotesi, successivamente alle ore 3,00 può essere esercitata l'attività di numeri isolati di arte varia, cessando ogni diversa attività di intrattenimento.

E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 5.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, ed in altre festività, da individuare previa concertazione con le parti sociali.

Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, dietro presentazione al comune di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.

Tutte le attività dovranno essere interrotte inderogabilmente all'orario di chiusura prescelto; al solo scopo di consentire l'evacuazione differenziata del pubblico, è concessa mezz'ora di comporta su tale orario, senza svolgimento dell'attività.



ART. 16
Cinema e teatri

L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:

a) nei locali al chiuso:

- dalle ore 9.00 alle ore 0,30 del giorno seguente;

b) nelle strutture all'aperto:

- dalle ore 21.00 alle ore 23,30 nei giorni feriali e le 24,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi.

In entrambi i casi sono fatte salve deroghe per proiezioni di film di lunghezza superiore.

ART. 17
Sale giochi e giochi leciti

L'esercizio dell'attività di sala giochi è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 1.00 del giorno seguente.

L'utilizzo di giochi leciti all'interno di altri esercizi di qualsiasi tipo osserva l'orario di apertura e chiusura di detti esercizi.

ART. 18
Chiusura infrasettimanale

La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.

Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti, comunicati al comune e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

ART. 19
Manifestazioni all'aperto

Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento, svago e somministrazione di ogni tipo svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto, sono fissati tra le ore 10,00 e le ore 23,30 nei giorni feriali e le 24,00 nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai regolamenti attuativi.

Nel caso in cui la manifestazione sia oggetto di rilascio di autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità, gli orari vengono fissati all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER I CIRCOLI PRIVATI

ART.20
Disposizioni per i circoli privati

Articolo abrogato da Ordinanza n°22 del 29/05/2015





CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART.21

Informazione al pubblico

Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile, anche durante la chiusura dell'esercizio, dall'esterno del negozio o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

ART.22

Riduzione, modifica degli orari

Il Sindaco, per documentate esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre e modificare, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- gli orari dei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- gli orari di attività degli esercizi di cui all'art.5;
- gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati.

In occasione di ulteriori festività, oltre a quelle già indicate nel presente provvedimento, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, individuando periodi ed orari.

ART.23

Inquinamento acustico

Le attività di:

- somministrazione alimenti, pasti e bevande;
- trattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di somministrazione;
- pubblico spettacolo e trattenimento;
- circoli privati

devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare:

- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, e successive modifiche ed integrazioni e della normativa regionale vigente in materia, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;
- i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi

previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 447/95 e dal piano di zonizzazione acustica comunale, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste,





intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.

ART.24

Sanzioni

L'inosservanza a quanto sopra stabilito è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 103 della Legge Regionale n°28/05 e dalle altre vigenti normative di settore, ove applicabili; in tutti gli altri casi, ove non siano disposte sanzioni dalle normative di settore, l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.25

Norme finali e transitorie

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 15 dicembre p.v.

E' abrogata qualunque autorizzazione precedentemente rilasciata e qualunque provvedimento in precedenza approvato, che contrasti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Gli esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento autorizzati con orari diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, i circoli privati e tutti gli altri esercizi comunque interessati dovranno adeguarsi alle disposizioni entro e non oltre 1 mese dalla entrata in vigore del provvedimento stesso.

DISPONE

di revocare la Ordinanza n. 86 del 02/123/1997, recante la disciplina degli orari dei Pubblici Esercizi di somministrazione e tutte le precedenti autorizzazioni rilasciate a singoli esercizi per attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

Il Sindaco dispone altresì che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 45 giorni consecutivi e che venga comunicata agli interessati, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per i controlli previsti dalle leggi vigenti in materia.

Ad essa saranno date altre idonee forme di pubblicità per la cittadinanza, ivi compresa la pubblicazione sul sito del Comune e degli Sportelli Unici integrati – Comprensorio del Cuio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e ss. della Legge 7/8/1990, n°241, si dà atto che il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Alessandro Piazza, Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to Il Sindaco

Umberto Marvogli

